



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
SERVIZIO DEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

**DFP-0046549-16/10/2008-1.2.3.3**

Azienda sanitaria locale della  
Provincia di Alessandria  
Assistenza giuridico-legale  
Sede di Tortona

rif: prot. 75429 del 30.06.2008.

**Oggetto: art. 3, comma 59, legge 24 dicembre 2007 n. 244 - contratto di assicurazione amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica.**

Con riferimento ai quesiti posti da codesta Amministrazione in merito alla responsabilità amministrativa degli amministratori ed a quanto già espresso nel parere n. 23/08 di questo Ufficio, si rappresenta che la norma di cui al comma 3 art. 59 si riferisce ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali "*connessi con la carica*" e quindi riguarda direttamente quei soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo.

E' opportuno però tener conto della circostanza che la giurisprudenza contabile in materia è costante nel ritenere illegittime le coperture assicurative per amministratori *e dipendenti* qualora il relativo premio assicurativo sia posto a carico del bilancio dell'ente pubblico.

Come già rappresentato nel parere 23/2008, la Corte dei Conti si è reiteratamente pronunciata affermando "*l'illegittimità della stipula di polizze assicurative destinate alla copertura dei danni erariali che amministratori e dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile nei confronti dell'Ente stesso o di altri enti pubblici*" (Corte dei conti, sez Piemonte, parere n. 2/parr/2008).



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Per quanto riguarda il secondo quesito, ovvero se sia legittima la copertura assicurativa con pagamento del premio a carico dei singoli dipendenti, si osserva che la soluzione appare essere in linea la normativa in materia, poiché ciò che viene censurato dal legislatore e dalla giurisprudenza è l'onere a carico del bilancio pubblico dei costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione. Nel caso invece in cui l'onere gravasse sul personale interessato non si ravviserebbe alcun contrasto con la normativa vigente. Ed infatti scopo del legislatore sembra essere proprio quello di salvaguardare i bilanci pubblici e far sì che il danno, causato dal comportamento del dipendente con dolo o colpa grave, vada ad incidere nella sfera patrimoniale del dipendente che lo ha cagionato.

Sul punto specifico la Corte dei conti, a proposito del premio assicurativo posto a carico di un pubblico bilancio, ha testualmente affermato: *“la natura del rapporto (di assicurazione) lo fa inquadrare nella figura giuridica del contratto a favore di terzo, ... ma qui emerge la sorprendente particolarità per la quale il soggetto pagante il premio – profitto d'altri – è il medesimo che proprio dall'illecito agire del beneficiario della polizza abbia subito il nocumento: v'è quindi rispetto alla fattispecie civilisticamente configurata un quid pluris che, da un lato è una contraddizione logica prima ancora che giuridica, e dall'altro, la fonte di una sorta di immunità comportamentale del tutto inammissibile, poiché coinvolgente valori che non sono nella disponibilità delle parti”* (Corte dei conti n. 12509/2002). Tale ragionamento della Corte, analogicamente, si ritiene possa applicarsi anche alla fattispecie di responsabilità civile verso terzi causata da comportamento doloso o colposo del dipendente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, quindi, che in base alla normativa vigente ed ai principi elaborati dalla giurisprudenza non vi siano motivi ostativi a che sia stipulato un contratto di assicurazione per danni causati dal dipendente o dall'amministratore senza oneri per l'amministrazione ovvero con oneri ricadenti a carico del dipendente.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Antonio Naddeo